

	COMUNE DI SEDRIANO	Sigla	Numero	Data
	MILANO	C.C.	46	29/04/2016
			Reg. Del	

COPIA

OGGETTO:

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON L. 221/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - ordinaria di prima convocazione

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile**, alle ore **20.30**, presso l'auditorium della Scuola Media "L. Pirandello" - in via Rogerio da Sedriano - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cipriani Angelo	SINDACO	Presente
Rossi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Galeazzi Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Li Greci Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Doria Giovanni Carlo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Mella Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Chiesa Valeria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Buscaino Maria Grazia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Manes Armando	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Carrettoni Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Abbiati Daniele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Oligati Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Albizzati Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Auletta Saveria Susi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Scurati Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	17	Totale Assenti
		0

Partecipa il Segretario Comunale **SCRIVANO ALFREDO** la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. Galeazzi Stefania - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON L. 221/2015

Il Presidente passa la parola all'Assessore Buscaino per illustrare il punto all'ordine del giorno.

L'Assessore Buscaino precisa che in merito al Regolamento TARI sono state elencate le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. Le tabelle sono disponibili sul sito del Comune di Sedriano.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto:

Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Doria: favorevole

Capogruppo di minoranza Partito Democratico, consigliere Pisano: astenuto

Capogruppo di minoranza Gruppo autonomo, consigliere Auletta: favorevole

Capogruppo di minoranza Lega Nord, consigliere Scurati: astenuto

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione della commissione straordinaria n. 83 del 05/06/2014 che approvava il regolamento TARI;

Vista la Legge 28/12/2015 n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto in particolare l'art. 37 della Legge n. 221/2015 che contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità, prevedendo una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il "compostaggio aerobico" individuale;

Atteso che si ritiene opportuno integrare il vigente "Regolamento Tari" con l'art. 21 bis riguardante la riduzione tariffaria nel caso di Compostaggio Aerobico alle utenze;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'unito parere favorevole di legittimità del Segretario comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 16 consiglieri;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 17;
- astenuti n. 4; (Pisano, Olgiati, Albizzati, Scurati)
- votanti n. 13;
- favorevoli n. 13;
- contrari n. 0;

DELIBERA

1°) Di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente trascritta.

2°) Di integrare il Regolamento T.A.R.I. approvato con propria deliberazione n. 83 del 5 giugno 2014 nel modo che segue:

- Articolo 21 bis – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche e non domestiche che praticano un sistema di "compostaggio aerobico" individuale possono accedere ad una riduzione pari al 5%.
2. il compostaggio "aerobico": è un processo mediante il quale la sostanza organica viene demolita in modo naturale" e non produce gas combustibili. Se la sostanza è selezionata, quindi deriva da frazione umida, sfalci e potature verdi, produce un fertilizzante ottimo per impieghi in agricoltura e florovivaismo nella forma di compost di qualità.
3. l'agevolazione si applica:
 - a. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - b. alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
5. La riduzione, una volta concessa, ha validità annuale ed è rinnovabile di anno in anno riformulando l'istanza di cui al comma 4.
6. Gli uffici comunali preposti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
7. La presentazione dell'istanza di compostaggio **comporta il non conferimento** al servizio pubblico di raccolta domiciliare della frazione umida e del rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto,

8. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

- 3°) Di dare atto che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- 4°) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 5°) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse gli adempimenti relativi all'applicazione del presente atto.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione

- presenti n. 17;
- astenuti n. 4; (Pisano, Olgiati, Albizzati, Scurati)
- votanti n. 13;
- favorevoli n. 13;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/04/2016

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Istituzione del tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti.
- Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.
- Art. 7. Locali ed aree non soggette al tributo.
- Art. 8. Base imponibile.

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9. Costo di gestione
- Art. 10. Determinazione della tariffa
- Art. 11. Ripartizione dei costi tra le utenze
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo.
- Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21 bis – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico
- Art. 22. Agevolazioni per rifiuti speciali e per il riciclo.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 24. Esenzioni

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

Art. 27. Poteri del Comune

Art. 28. Accertamento - Sanzioni – Interessi

Art. 29. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Rimborsi

Art. 32. Somme di modesto ammontare

Art. 33. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 35. Clausola di adeguamento

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art.1 comma 639 della L. n. 147 del 27/12/2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 .La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158 del 27/04/1999.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2. Istituzione del tributo

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare , per la copertura integrale, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è effettuata dal Comune di Sedriano nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente regolamento comunale per la disciplina dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

5. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente applicando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/999, sulla base del Piano finanziario adottato ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle successive ordinanze sindacali in materia, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.

2. I rifiuti provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sono assimilati agli urbani nei limiti quantitativi massimi previsti dal corrispondente parametro Kd (kg/mq/anno) di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi.

Il tributo comunale è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, che occupi o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione) e anche di fatto, locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio porticati, chioschi, tettoie e simili suscettibili di produrre rifiuti.

Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stesse.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo degli occupanti l'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso cura di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato, alla quale deve essere allegata, idonea documentazione attestante il ricovero.

Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà. Il soggetto che ne gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere a titolo di imprenditoria e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.

Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicato il tributo delle utenze domestiche.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Il titolare delle aree e/ o locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.

Il tributo è dovuto per l'intero anno, nei casi di locazione o di disponibilità per periodi inferiori all'anno dei locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7: Locali ed aree non soggette al tributo

Sono da considerarsi non soggetti al tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti i seguenti locali ed aree:

- 1.- a) locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
- b) locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili;
- c) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce),
- d) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze scoperte, cortili, giardini, posti auto privati)
- e) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
- f) volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
- h) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
- i) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristori, gradinate e simili;
- j) gli edifici comunali adibiti a servizi o per i quali il Comune per espressa previsione normativa debba sostenere i costi di gestione;
- l) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Articolo 8: Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647, della legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate da planimetria) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22/03/1998, n. 138. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art.8 del D.P.R. 158/99 e successive mm. e ii., entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo nel Piano finanziario successivo, lo scostamento sia in aumento che in diminuzione tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Art. 10 Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento, è possibile prevedere per gli anni

2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, con specifica deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e riapprovato dal Consiglio Comunale.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 11: Ripartizione dei costi tra le utenze

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del DPR 158/99:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011.

Art. 12 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21- 22-23.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a

versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 20%
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 25 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente lettere b) e c) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni di cui alla lettera a) si applicano d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 21 bis – Riduzione tariffaria nel caso di compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche e non domestiche che praticano un sistema di "compostaggio aerobico" individuale possono accedere ad una riduzione pari al 5%.
2. Il compostaggio "aerobico": è un processo mediante il quale la sostanza organica viene demolita in modo naturale e non produce gas combustibili. Se la sostanza è selezionata, quindi deriva da frazione umida, sfalci e potature verdi, produce un fertilizzante ottimo per impieghi in agricoltura e florovivaismo nella forma di compost di qualità.
3. l'agevolazione si applica:

- a. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
 - b. alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio tributi ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
5. La riduzione, una volta concessa, ha validità annuale ed è rinnovabile di anno in anno riformulando l'istanza di cui al comma 4.
6. Gli uffici comunali preposti potranno in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
7. La presentazione dell'istanza di compostaggio **comporta il non conferimento** al servizio pubblico di raccolta domiciliare della frazione umida e del rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto,
8. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

Art. 22. Agevolazioni per rifiuti speciali e per il riciclo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrano l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilato e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la riduzione del 30 per cento.
3. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, in quanto destinati a deposito temporaneo di materie prime e prodotti finiti. Le altre tipologie di magazzini sono pertanto tassabili, inclusi i magazzini funzionali anche alla vendita dei prodotti depositati.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva, una apposita attestazione con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo

nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dai soggetti autorizzati.

6. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70 % della quota variabile del tributo, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al 20%.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Esenzioni

Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:

- i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato.
- i locali di abitazione occupati da famiglie di comprovata indigenza segnalati dal Settore Servizi Sociali del Comune.
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto con annessi oratori, ammessi dallo Stato Italiano. -i locali adibiti a caserme.

Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune con autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, indicati all'art.5 devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata per i soggetti passivi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dal Comune e può essere anche spedita per posta tramite raccomandata o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma.

4. La dichiarazione originaria o di variazione deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia; mentre per le utenze di soggetti non residenti anche il numero dei soggetti occupanti.
- per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc. codice fiscale, partita Iva, codice Ateco dell'attività, sede legale) ed i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)
- l'ubicazione, il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni..

Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. Accertamento - sanzioni ed interessi

L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento, alle prescritte scadenze, sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, o il tributo era dovuto avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica o per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Sulle somme dovute si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Il comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. L'istanza dovrà essere presentata all'ufficio tributi prima della scadenza del termine di versamento.

La rateizzazione viene concessa dal responsabile del tributo tenendo conto delle modalità indicate nel vigente regolamento delle entrate.

Art. 30. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate trimestrali, scadenti al 30 settembre, al 30 novembre dell'anno corrente e al 28 febbraio dell'anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale dovuto per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante delega di pagamento unificata (modello F24) o bollettino di conto corrente postale unificato approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14/05/2013.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 33. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. (come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela).
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti Sostanze:
 - rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
indumenti e lenzuola monouso;
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Esposizioni, autosaloni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Uffici, agenzie, studi professionali 12. Banche e istituti di credito 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 23. Mense, birrerie, hamburgerie 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

COMUNE DI SEDRIANO (MI) - VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 12/2016

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La sottoscritta **Rosanna Romagnoli**, Revisore del Comune di Sedriano, nominato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 21/11/2013;

preso atto della necessità di modificare il Regolamento TARI, con decorrenza 1/1/2016, secondo le intervenute novità legislative;

richiamato l'articolo 239 del Tuel, lettera b), punto 7);

esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con allegata la bozza di Regolamento TARI, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa convocazione prevista per l'approvazione del Bilancio 2016/2018;

visto il parere del Responsabile Servizi Finanziari del 22/04/2016, che attesta la regolarità tecnica - contabile del Regolamento predisposto dall'ufficio tributi;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Sondrio, 22 aprile 2016

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Rosanna Romagnoli

Rosanna Romagnoli





COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA FINANZIARIA E RISORSE

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29/04/2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **29 aprile 2016** riguardante:

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON L. 221/2015

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 22/04/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Grassi Albertina

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **29 aprile 2016** alla quale è stato attribuito il N. **46**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29/04/2016

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON L. 221/2015

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale del 29/04/2016.

Note:

Lì, 22/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Grassi Albertina

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **29 aprile 2016** alla quale è stato attribuito il N. **46**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

PARERE DI LEGITTIMITÀ

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29/04/2016

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **29 aprile 2016** riguardante:

REGOLAMENTO TARI - INTEGRAZIONE CON L. 221/2015

Si esprime parere di legittimità favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 29/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCRIVANO ALFREDO

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **29 aprile 2016** alla quale è stato attribuito il N. **46**.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Galeazzi Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scrivano Alfredo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 07/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 07/06/2016.

Dalla residenza municipale, 07/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCRIVANO ALFREDO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

si certifica che la presente deliberazione **E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 07/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCRIVANO ALFREDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per

la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 07/06/2016
